NORME SUI PROCEDIMENTI E GIUDIZI DI ACCUSA

Art. 30

(Giudizi civili o amministrativi). 1. Il giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno può essere iniziato o proseguito contro il colpevole di uno dei reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione solo se la Corte costituzionale non ha applicato sanzioni restitutorie o risarcitorie ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1

Versione in vigore dal 7 giugno 1989, tuttora in vigore · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sui procedimenti e giudizi di accusa
Estremi	Legge 25 gennaio 1962, n. 20
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sui-procedimenti-e-giudizi-di-accusa/art-30-giudizi-civili-o-amministrativi-1-il-giudizio-civile-o-amministrativo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it